

QUANTO TERRITORIO HANNO A DISPOSIZIONE I CACCIATORI TOSCANI?

Strade e fasce di rispetto lungo le stesse sono, nella nostra regione, incluse nel territorio destinato alla caccia programmata.

di Marco Petreni



foto Alessandro Ciccotti

La Legge n. 157/92 (art. 10) prevede che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto concerne le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie, e, per quanto concerne le altre specie, al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Secondo questa previsione, pertanto, il territorio agro-silvo-pastorale viene solo in parte destinato all'attività venatoria (programmata), mentre, nella parte restante, viene destinato ad istituti di diversa vocazione.

L'attuazione della pianificazione compete alle Regioni ed alle Province, che, rispettivamente, predispongono i piani regionali e provinciali.

La normativa statale individua precisi limiti, che debbono essere rispettati nell'elaborazione dei piani faunistico-venatori. In particolare il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato:

- per una quota compresa tra il 20% ed il 30% a protezione della fauna (con eccezione del territorio delle Alpi che geograficamente non ci riguarda, ma nel quale detta quota è compresa tra il 10% ed il 20%);
- per una quota massima del 15% a caccia riservata a gestione privata (aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie) ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- per la parte rimanente all'attività venatoria programmata, con suddivisione in Ambiti Territoriali di Caccia (e Comprensori Alpini).

L'individuazione concreta delle quote, di cui sopra, è possibile solo determinando la superficie del territorio agro-silvo-pastorale, nel quale non sono chiaramente compresi i centri abitati, la rete viaria, i giardini e le dirette pertinenze di abitazioni ed ogni altra superficie inidonea ad ospitare la fauna selvatica, in funzione della quale deve essere operata la pianificazione. Tale operazione viene compiuta dalle Province con l'elaborazione dei piani faunistico-venatori, che la Regione, con poteri abbastanza ampi in ordine a modifiche ed integrazioni, coordina tra loro.

Una volta determinata la complessiva superficie agro-silvo-pastorale, è possibile raffrontare le superfici effettive dei vari istituti (da ricomprendere nelle quote, di cui sopra) con i valori minimi e massimi risultati dall'applicazione delle percentuali, previste dalla legge, e determinare l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale (esso è il rapporto tra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale ed in funzione ad esso è possibile accedere o meno ad un determinato A.T.C. in mobilità o quale A.T.C. non di residenza).

Nel corso delle dette operazioni possono sorgere complicazioni. Infatti, se, quanto meno apparentemente, la destinazione del territorio agro-silvo-pastorale (quota massima del 15%) a caccia riservata e centri privati di riproduzione della fauna selvatica non determina problemi interpretativi, poiché tali istituti sono espressamente definiti dalle norme, lo stesso non si può dire per la quota di territorio (20%-30%) da destinarsi a protezione della fauna selvatica.

Infatti, la normativa statale e regionale non elenca tassativamente gli istituti da considerarsi destinati alla protezione faunistica, ma, dopo aver attribuito tale carattere ad alcuni di essi, fornisce una formula generica (art. 10, 4° co, Legge 157/92: "si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole") soggetta come tale all'interpretazione di chi in concreto verrà ad operare la pianificazione.

I casi sicuri di destinazione del territorio a protezione della fauna selvatica sono quelli determinati per legge, cioè fondi chiusi superiori a tre ettari, aree sottratte alla caccia programmata, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Ad essi debbono aggiungersi tutti

i territori (così recita il terzo comma del già citato articolo) ove sia vietata comunque l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Esistono tanti ambiti del territorio agro-silvo-pastorale, nei quali l'attività venatoria è vietata da previsioni normative, ma non tutte vengono considerate ai fini del raggiungimento della quota di territorio destinata a protezione della fauna. E' questo il caso della fascia (cinquanta metri per lato) attigua alla rete viaria (stradale e ferroviaria). Si tratta di una parte del territorio che può considerarsi adatta alla sosta della fauna selvatica, alla sua riproduzione ed alla cura della prole; la sua inclusione nella quota di territorio a vocazione di protezione faunistica, peraltro, non necessita di alcuna tabellazione, vigendovi il divieto di caccia per legge. Eppure tale fascia di rispetto non è considerata nella discussa quota del 20%-30% del territorio dal piano faunistico, riguardante la nostra regione, con evidente danno per gli interessi dei cacciatori, che vedono sempre più concreto il rischio del moltiplicarsi di istituti di protezione e, quindi, del restringersi del territorio riservato alla caccia programmata.



foto Luciano Piccolotti

Nella provincia di Grosseto la superficie del territorio, interessato dalla rete viaria, compresa la fascia dei cinquanta metri di rispetto, ha un'estensione pari ad ettari 34.639.780 e, conseguentemente, se fosse ricompresa nella quota massima del 30% costituirebbe un ostacolo alla realizzazione di nuove forme di zone di protezione.

L'Amministrazione Provinciale di Grosseto, a suo tempo, aveva elaborato il piano faunistico venatorio 2001/2005 tenendo espressamente in considerazione la fascia così detta di rispetto della rete viaria, e precisando che, nel precedente piano, neppure era stata calcolata (in detrazione del totale del territorio agro-silvo-pastorale) la superficie strettamente occupata dall'abbondante rete viaria. Detta Amministrazione aveva calcolato che la superficie viaria e di rispetto (detratte una percentuale del 20% perché ricadente in aree urbanizzate, già scorporate dalla superficie agro-silvo-pastorale ed una percentuale del 16,62% perché interessate aree sulle quali insiste già il divieto di caccia) in complessivi ha. 21.961,62, pari al 5,15% del territorio agro-silvo-pastorale. Con l'inclusione di tale superficie, la quota di territorio destinata a protezione della fauna selvatica, avrebbe raggiunto la percentuale del 25,37% (per complessivi ha. 108.198,16).

Purtroppo la regione Toscana, nell'adempimento dei propri compiti di indirizzo e coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali, ha elaborato il definitivo piano regionale (Delibera Consiglio Regionale n. 144/01), determinando la superficie agro-silvo-pastorale, senza assolutamente scorporare la rete viaria. Non solo, ma ha individuato la percentuale di territorio, già destinata a protezione della fauna, nel solo 20,45% (cioè non ha considerato affatto la fascia di rispetto dei cinquanta metri per lato della rete viaria, pur proposta dalla Provincia di Grosseto). Il documento per gli interessi dei cacciatori è di tutta evidenza.

Al riguardo è utile far notare che la Corte Costituzionale (sentenza n. 448/1997 - Provincia di La Spezia-Regione Liguria/WWF Italia), chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, Legge 157/92, confermandone la legittimità, ha espresso una apprezzabile interpretazione della norma stessa. Infatti ha ritenuto che, se è vero che l'art. 10 in questione definisce la protezione della fauna come il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole, altrettanto vero è che non è possibile ritenere che la norma abbia previsto che tutto il territorio, destinato a tutela faunistica, debba rivestire le caratteristiche delle oasi di protezione. Conseguentemente, ha ritenuto la Corte, le Regioni e le Province possono computare nella percentuale di territorio, destinata a protezione della fauna, le aree agro-silvo-pastorali, in cui sia semplicemente vietata la caccia, non essendo in dubbio la loro idoneità a realizzare una adeguata tutela degli interessi pubblici connessi alla protezione faunistica. Poiché il caso specifico, sottoposto a giudizio di costituzionalità, riguardava (per la regione Liguria) l'inclusione nella quota, destinata a protezione della fauna, anche della fascia di rispetto delle strade, nessun ostacolo parrebbe porsi per l'adeguamento del piano faunistico-venatorio nel senso da noi prospettato.

E', pertanto, auspicabile che il prossimo piano faunistico-venatorio venga opportunamente modificato.